

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 713/1999 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1999

relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione,
del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione
del regolamento (CEE) n. 2200/96 del Consiglio per
quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore
degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regola-
mento (CE) n. 1287/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, para-
grafo 6,

considerando che il regolamento (CE) n. 2776/98 della
Commissione⁽³⁾ ha fissato i quantitativi indicativi previsti
per il rilascio dei titoli di esportazione, diversi da quelli
richiesti nell'ambito dell'aiuto alimentare;

considerando che, sulla base delle informazioni di cui la
Commissione attualmente dispone, tali quantitativi indi-
cativi risultano superati per i pomodori, i limoni e le mele
per il gruppo di destinazione geografica XY;

considerando che, di conseguenza, è opportuno fissare per
i titoli del sistema B, la cui domanda è stata presentata tra
il 15 gennaio e il 16 marzo 1999, per i pomodori, i limoni
e le mele per il gruppo di destinazione geografica XY, un

tasso delle restituzioni applicabile inferiore al tasso indi-
cativo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le percentuali di rilascio da applicare ai quantitativi
richiesti e i tassi delle restituzioni applicabili per i titoli di
esportazione del sistema B di cui all'articolo 5 del regola-
mento (CE) n. 2190/96 chiesti tra il 15 gennaio e il 16
marzo 1999, sono fissati nell'allegato del presente regola-
mento.

Il disposto del comma precedente non si applica ai titoli
richiesti nel quadro dell'aiuto alimentare di cui all'articolo
10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso nel
quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uru-
guay Round.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 178 del 23.6.1998, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 346 del 22.12.1998, pag. 44.